

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA

Sede: Via Bottenigo, 64/A - 30175 Venezia

Capitale Sociale €2.000.000,00 i.v. *Inscr. Registro Imprese Venezia*

C.F./P.I. 03829590276 - REA n. VE 0341881

Concessionaria per la gestione dell'autostrada A/4 nel tratto denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all'interconnessione con la A/57, dell'Autostrada A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo con l'Aeroporto di Venezia/Tessera - Convenzione ricognitiva del 23 marzo 2010 approvata con Decreto Interministeriale n. 408 del 22 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012.

Prot. n.

Venezia li

CONTRATTO D'APPALTO

**FORNITURA ROTOLI DI BIGLIETTI DI ESAZIONE PEDAGGIO  
AUTOSTRADALE.**

Codice Identificativo Gara (CIG): 6435067148

Centro di Costo: XC5002ACM3501ED

Operatore Economico: \_\_\_\_\_

Importo complessivo a base d'asta: €226.696,00;

Costi specifici per la sicurezza: € 0,00;

Importo soggetto a ribasso: €226.696,00;

Ribasso percentuale d'asta: \_\_\_\_\_%;

Importo contrattuale netto: \_\_\_\_\_.

TRA

la Società Concessioni Autostradali Venete - CAV SPA, sede legale in Venezia – Marghera (VE), Via Bottenigo, 64/A - 30175 - C.F. e P.I. 03829590276 che in prosieguo

per brevità sarà chiamata “Società”, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella Sua qualità di \_\_\_\_\_

E

l’Operatore Economico – ditta \_\_\_\_\_ sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ che in prosieguo per brevità sarà chiamata “Impresa”, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella Sua qualità di \_\_\_\_\_.

## 1. OGGETTO

- 1.1 In base alle risultanze della gara d’appalto europea, di cui al bando prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sulla GUUE \_\_\_\_\_ e GURI \_\_\_\_\_, effettuata tramite procedura aperta a norma dell’art. 55, d.lgs. 163/2006 e successiva comunicazione di aggiudicazione (rif. cfr. Inota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), con il presente contratto la Società affida in appalto all’Impresa, che accetta, l’esecuzione (prestazione principale ed unica) della fornitura rotoli di biglietti di esazione pedaggio autostradale.
- 1.2 La descrizione delle forniture da eseguire, nonché l’ubicazione delle consegne, sono indicati negli elaborati tecnici di progetto e nel capitolato speciale d’appalto.  
*Contratto a misura.*
- 1.3 Il presente contratto regola l’esecuzione delle forniture di cui trattasi: esecuzione da effettuarsi presso le ubicazioni indicate nel capitolato speciale di appalto – norme tecniche, con l’utilizzo di attrezzature idonee ed omologate; il presente contratto è disciplinato dalla documentazione e dagli elaborati tecnici e progettuali allegati: capitolato speciale d’appalto – CSA (norme generali e norme tecniche), computo metrico, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, nonché il

documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che firmati per accettazione dalle parti contraenti ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

## 2. AMMONTARE

2.1 L'importo a base di gara della fornitura oggetto del presente contratto si indica in €\_\_\_\_\_; costi specifici per la sicurezza valutati in €00,00.

2.2 L'Impresa dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara ed i prezzi di elenco remunerativi e tali da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza, pari al ribasso d'asta del \_\_\_\_\_%.

2.3 L'importo contrattuale dell'appalto al netto del ribasso d'asta di cui sopra, si indica in €\_\_\_\_\_ che l'Impresa dichiara di propria convenienza e remunerativo delle attività che dovrà eseguire.

2.4 La liquidazione definitiva della fornitura risulterà dal conto finale.

## 3. CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

3.1 L'avvio dell'esecuzione della fornitura avverrà a seguito di sottoscrizione di verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 302, del D.P.R. 207/2010.

3.2 Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna della fornitura, le verrà assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di risolvere il contratto trattenendo a titolo di penale di recesso la garanzia - cauzione definitiva – (vedi *infra* art. 8), salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

- 3.3 Il presente contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e avrà una durata di giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi (rif. cfr. art. 7, del CSA – norme generali).
- 3.4 I singoli ordini effettuati dalla società dovranno essere e consegnati dall'Impresa secondo le tempistiche indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto (rif. cfr. art. 7, del CSA – norme generali).
- 3.5 I suddetti termini di durata sono vincolanti e l'Impresa, nell'accettarli, si impegna a rendersi operativa a partire dalla data di consegna, dichiarando esplicitamente di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, attrezzature, materiali, strutture, strumenti, equipaggiamenti tecnici, impianti e personale necessari per compiere la fornitura affidata.
4. CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI
- 4.1 La contabilità verrà tenuta secondo le vigenti norme in materia ed in particolare secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 in quanto applicabili e dal capitolato speciale d'appalto (CSA).
- 4.2 Le varie quantità delle forniture saranno valutate e determinate "a misura" secondo quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto (CSA) – norme generali e retribuite applicando i prezzi unitari indicati nell'allegato elenco prezzi.
- 4.3 I prezzi di contratto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale senza possibilità di revisione, ai sensi dell'art. 133, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo (vedi *infra* art. 5).

L'Impresa dichiara di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della prestazione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa od eccezione in merito anche ai sensi e per

gli effetti di cui agli artt. 1467, e 1664, del c.c. (codice civile).

4.4 I prezzi suddetti si intendono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'osservanza di leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. inerenti alle opere pubbliche; i prezzi medesimi comprendono e compensano tutte le prestazioni previste dal presente contratto e dal relativo capitolato speciale d'appalto (CSA) e quant'altro necessario per dare la fornitura affidata compiuta in ogni sua parte ed eseguita a perfetta regola d'arte.

4.5 Sui predetti prezzi verrà applicato il ribasso contrattuale del \_\_\_\_% già indicato in precedenza (vedi *supra* art. 2.2), quale ribasso offerto dall'Impresa per la fornitura di cui al presente contratto.

#### 5. ADEGUAMENTO DEI PREZZI – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA

5.1 Il prezzo contrattuale del servizio ad esecuzione continuativa è sottoposto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 115, del d.lgs. 163/2006. Detta revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei dati di cui all'art. 7, co. 4-lett. c, e co. 5, del medesimo decreto legislativo.

#### 6. PAGAMENTI – CONTO FINALE

6.1 Ai sensi dell'art. 307, del DPR 207/2010 la liquidazione delle forniture sarà effettuata sulla base delle quantità effettive di materiale fornito, con pagamento a 30 giorni previa presentazione di specifiche fatture (rif. cfr. art. 10, del CSA – norme generali); le forniture saranno contabilizzate al netto del ribasso d'asta. Non saranno concesse anticipazioni.

6.2 Per il pagamento delle forniture l'Impresa dovrà emettere fatture recanti gli estremi di riferimento del presente contratto. Le fatture verranno liquidate esclusivamente con accrediti sul conto corrente bancario indicato dall'Impresa (vedi *infra* art. 7.3).

## 7. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1 L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.

7.2 L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.3 Ai sensi del predetto art. 3, della L. 136/2010, i pagamenti all'Impresa verranno effettuati sul conto corrente bancario dedicato intestato a:  
\_\_\_\_\_, avente le seguenti coordinate  
(coordinate bancarie europee IBAN): \_\_\_\_\_.

7.4 Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

## 8. PENALI

8.1 In caso di ritardi rispetto ai tempi di esecuzione generale delle forniture, nonché in caso di mancato rispetto ed inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, del CSA – norme generali, saranno applicate, ai sensi dell'art. 145, del DPR 207/2010, le penali a carico dell'Impresa previste sempre dall'art. 8, del CSA – norme generali, fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori indennizzi a favore della Società per danni causati, a qualsiasi titolo, dai ritardi stessi.

## 9. GARANZIE

9.1 Ai sensi dell'art. 113, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. l'Impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura pari al \_\_\_\_% dell'importo netto dell'appalto, eventualmente ridotta della metà (50%) ai sensi dell'art. 40, co. 7, del

d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

- 9.2 La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Società. Detta garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, cesserà di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (regolare esecuzione della fornitura).
- 9.3 L'Impresa ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della Compagnia \_\_\_\_\_ ag. \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_; l'Impresa si obbliga a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale fino alla emissione del suddetto certificato di verifica di conformità (regolare esecuzione della fornitura).

## 10. ASSICURAZIONI

- 10.1 In relazione alle responsabilità gravanti sull'Impresa, la stessa si obbliga a contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne la Società dai rischi, da qualsiasi causa determinati, per responsabilità civile (RC) per danni a terzi e/o prestatori d'opera inclusi impianti, macchinari, personale ed opere appartenenti alla Società, nell'esecuzione della fornitura sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 10.2 Nei terzi assicurati devono essere comprese tutte le persone che accedono all'area di cantiere ed alle opere compresi in particolare il personale della Società, della direzione lavori, i progettisti, eventuali fornitori e subappaltatori.
- 10.3 L'Impresa ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile (RC) della Compagnia \_\_\_\_\_ Ag. \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_, con

massimale unico per Responsabilità Civile non inferiore a €500.000,00 per sinistro.

E' fatto obbligo presentare Appendice di rinnovo al momento della scadenza della polizza sopra citata.

## 11. ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRETTORE TECNICO, MATERIALI E FORNITURE

11.1 L'Impresa dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, di tutte le circostanze generali e delle caratteristiche particolari proprie dell'esecuzione delle forniture da espletare.

11.2 L'Impresa dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettare incondizionatamente ed in ogni sua parte il capitolato speciale di appalto (CSA) e tutti i documenti ed elaborati tecnici contrattuali; dichiara altresì di riconoscere il progetto di esecuzione della fornitura perfettamente attendibile e di assumere piena e totale responsabilità dell'esecuzione delle attività di fornitura previste.

11.3 L'Impresa è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni affidate che saranno dirette da un direttore tecnico designato dall'Impresa stessa, nell'ambito delle direttive e sotto il controllo e la sorveglianza del Direttore dell'esecuzione.

11.4 Il Dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ dell'Impresa, si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte e con ogni cura e diligenza la fornitura affidata.

11.5 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità, l'impiego dei materiali, delle forniture e delle provviste, oltre alle norme di cui agli artt. 16, 17, e 18, del DM 145/2000, nonché all'art. 167, del DPR 207/2010, valgono le prescrizioni tecniche indicate nel CSA descrittivo – prestazionale o fornite dal Direttore dell'esecuzione.

## 12. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI



- 12.1 L'esecuzione dell'appalto, oltre alle clausole del presente contratto e a quanto previsto nel CSA, è subordinata all'osservanza ed accettazione di tutte le norme, condizioni ed oneri previsti nel d.lgs. 163/2006, e nel DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione LL.PP." in quanto applicabile. Le parti riconoscono pertanto i suddetti Regolamenti ed il Capitolato Speciale d'Appalto della Società, parti integranti e sostanziali del presente contratto come se fossero qui di seguito trascritti.
- 12.2 Oltre agli obblighi ed alle condizioni dei citati CSA, Regolamento LL.PP. (DPR 207/2010), l'appalto è soggetto e disciplinato dalle leggi, decreti, norme, disposizioni, regolamenti, circolari ed ordinanze attualmente vigenti concernenti le opere pubbliche, o che comunque possano interessare direttamente od indirettamente l'oggetto del presente affidamento.

### 13. ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

- 13.1 Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le prestazioni, le spese di personale, i mezzi necessari all'esecuzione delle forniture affidate.
- 13.2 L'Impresa assume a proprio carico, tenendo sollevata ed indenne la Società, ogni e più ampia responsabilità civile e penale per tutti gli eventuali danni a cose e persone che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni, la stessa o suoi dipendenti possano direttamente od indirettamente arrecare a terzi od alla concedente e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa, sotto qualsiasi profilo, del danneggiato ed in qualunque modo l'evento dannoso si sia verificato e da chiunque sia stato provocato. L'Impresa dovrà in ogni caso adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di dipendenti e di terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

13.3 La Società non risponderà sotto nessun profilo dei macchinari, automezzi, mezzi d'opera, beni, ecc. dell'Impresa e dei suoi dipendenti anche se verranno depositati o lasciati in aree della Società la quale pertanto non risarcirà, per nessun titolo o ragione, gli eventuali danni che le attrezzature suddette dovessero subire durante il corso dell'esecuzione delle attività e delle prestazioni, o durante le soste.

13.4 Le parti dichiarano che la Società è completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Impresa ed i suoi dipendenti o fornitori ed eventuali subappaltatori.

13.5 L'Impresa ha l'obbligo di segnalare alla Direzione Tecnica e di Esercizio della Società, prima dell'inizio di ogni qualsiasi attività e/o di consegna di materiale ordinato, la presenza di proprio personale nella stazione autostradale ovvero nel luogo stabilito per le consegne, per ottenere il relativo benessere, nonché di comunicare alla medesima direzione l'avvenuta ultimazione delle attività stesse.

L'Impresa ha inoltre l'obbligo di assoluto rispetto, delle istruzioni, degli ordini e raccomandazioni sia prescritte con il presente contratto e con il CSA sia successive, scritte o verbali, impartite dal Direttore dell'esecuzione.

13.6 L'Impresa ha l'obbligo e l'onere del trasporto e del conferimento a discarica dei materiali di scarto, di sostituzione o di risulta nel rispetto del DPR 915/1982, della legge 475/1988, del d. lgs. 22/1997, fornendo la documentazione comprovante l'ottemperanza di tale obbligo; non sono concessi depositi, anche temporanei, su aree della Società.

13.7 Ai sensi dell'art. 18, co. 7, della Legge 55/1990 e dell'art. 4, del DPR 207/2010, l'Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme dei contratti nazionali e territoriali vigenti in materia di collocamento, trattamento retributivo, contributivo, previdenziale ed assicurativo e quant'altro

specificato negli stessi contratti collettivi, anche qualora l'Impresa stessa non sia iscritta alle associazioni di categoria o cessasse di esserlo. L'Impresa si impegna a coprire i propri dipendenti contro i rischi derivanti da infortunio sul lavoro nonché ad eseguire le operazioni affidate nel più assoluto rispetto delle norme antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori. L'Impresa inoltre solleva fin d'ora la Società da ogni responsabilità per infortunio del personale dell'Impresa medesima o per qualsiasi fatto inerente al personale stesso.

13.8 L'Impresa ha l'onere e la responsabilità per la segnalazione dei cantieri di attività per lo scarico del materiale in consegna. L'Impresa dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri a suo carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal d.lgs. 81/2008.

13.9 L'Impresa dichiara di essere stata edotta dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla Società. L'Impresa si impegna altresì ad informare la Società sui rischi derivanti dalle interferenze delle reciproche attività, ai sensi dell'art. 26, del suddetto d. lgs. 81/2008.

13.10 L'Impresa dichiara di sottostare a tutti gli obblighi ed oneri conseguenti all'applicazione del proprio documento di valutazione dei rischi, consegnato alla Società il quale, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale documento sarà messo a disposizione dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Impresa sarà responsabile del rispetto del medesimo documento attraverso il proprio Direttore Tecnico.

13.11 L'Impresa è responsabile nei confronti della Società del rispetto delle disposizioni del presente contratto ed in particolare delle norme riguardanti i lavoratori dipendenti, anche da parte di eventuali subappaltatori. Nei casi di accertata violazione degli obblighi suddetti si procederà ai sensi di legge.

13.12 L'Impresa dichiara che tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto, compresi quelli in materia di sicurezza sono a suo totale carico. Dichiara altresì di averne tenuto conto in sede di preparazione della propria offerta e che detti oneri si intendono compensati con i prezzi contrattuali.

13.13 Al Direttore dell'esecuzione è riconosciuto ogni più ampio potere di ispezione e controllo in qualsiasi momento nella contabilità della fornitura e nelle scritture dell'Impresa in quanto inerenti alle prestazioni relative alla fornitura medesima, in relazione agli obblighi di osservanza di quanto sopra stabilito.

#### 14. SUBAPPALTO

14.1 L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 170, del DPR 207/2010 ed alle altre vigenti disposizioni in materia. All'atto dell'offerta l'Impresa ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalto \_\_\_\_\_ per

14.2 L'Impresa, qualora dovesse effettivamente ricorrere a subappalto, sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a quanto previsto dal già citato art. 118, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun'altra autorizzazione per subappalto, anche parziale, o cottimo verrà rilasciata dalla Società per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. In ogni

caso l'ammontare complessivo delle prestazioni oggetto di subappalto non potranno superare la misura del 30% dell'importo netto del presente contratto.

14.3 In caso di ricorso al subappalto, i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore saranno effettuati dalla Società esclusivamente nei confronti dell'Impresa appaltatrice. L'Impresa ha l'obbligo di corrispondere gli importi dovuti ai subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%; ha l'obbligo inoltre di depositare presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; ha l'obbligo altresì di far pervenire alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate attestanti quanto corrisposto a favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate a garanzia.

14.4 Ai sensi dell'art. 3, co. 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## 15. ALTRE NORME

15.1 L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle leggi per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a sottostare a tutte le disposizioni impartite al riguardo, in particolare le norme di cui al d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), fornendo tutta la documentazione e le certificazioni richieste.

15.2 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Società ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi al fine di consentire gli ulteriori accertamenti

prefettizi previsti dalla normativa antimafia.

15.3 L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Società la seguente documentazione:

A) numero di infortuni verificatesi in corso di esecuzione del contratto che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento);

B) copia dei periodici versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi previsti dalla contrattazione collettiva;

C) dichiarazione indicante i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

15.4 La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

#### 16. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

16.1 Il certificato di verifica di conformità delle prestazioni sarà effettuato ai sensi delle vigenti normative di legge in particolare dall'art. 322, del DPR 207/2010 oltre a quanto previsto nel CSA.

16.2 Fino a che non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità l'Impresa è tenuta alla garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture ed i relativi interventi dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa medesima.

#### 17. DATI PERSONALI

17.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal d. lgs. 196/2003.

I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato d. lgs. 196/2003.

#### 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

18.1 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente

contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

18.2 In presenza di giudizio l'Impresa non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

## 19. DOMICILIO LEGALE

19.1 Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio presso le rispettive sedi e più precisamente la Società in Via Bottenigo, 64/A – Venezia; l'Impresa in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_.

## 20. FIRMA IN MODALITA' ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO

20.1 Il presente contratto, redatto in due esemplari originali di cui uno per l'Impresa ed uno per la Società, viene firmato in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, co. 13, del d.lgs. 163/2006.

20.2 Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di forniture soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

20.3 L'imposta di bollo risulta assolta in modo virtuale, nei tempi e nelle forme previste dal disposto di cui all'art. 15 del d.P.R. 26/10/1972 n. 642, in virtù di autorizzazione identificata da numero di protocollo 84617 del 07.08.2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia - Ufficio territoriale di Venezia 2.

20.4 Sono a carico dell'Impresa tutte le tasse, imposte e tributi, passati o futuri connessi al presente contratto.

## 21. CODICE ETICO

21.1 L'Impresa si obbliga ad osservare le regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico adottato dalla Società CAV S.p.a. Tale codice è disponibile sul profilo del committente: [www.cavspa.it](http://www.cavspa.it).

La Società ha adottato altresì il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001; la violazione delle disposizioni contenute nel codice etico e nel modello è considerata azione illecita e pertanto potrà comportare a seconda della gravità dell'infrazione anche la risoluzione in danno del presente contratto.

L'Impresa dichiara di aver preso integralmente conoscenza del contenuto del codice sopra citato e di accettarlo.

## 22. INCARICHI

22.1 Informazioni sugli incarichi di cui al presente contratto d'appalto:

Responsabile Unico del Procedimento ing. Angelo Matassi, giusta procura speciale n. rep. 30261 del 24/11/2015 del dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Venezia – Mestre (determinazione dell'Amministratore Delegato protocollo n. 14709 del 19/10/2015);

Direttore dell'esecuzione del contratto e progettista della fornitura dott. Giulio Minto, giusta determinazione del Responsabile del Procedimento protocollo n. 15993 del 11/11/2015.

Idoneità tecnico – professionale dell'Impresa, a norma dell'articolo 26, comma 1, lettera a) e dell'articolo 90, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, giusta determina del Responsabile del procedimento protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.



Letto, accettato e sottoscritto

IMPRESA

SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. (codice civile) l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:

1) OGGETTO, 2) AMMONTARE, 3) CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO, 4) CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI, 5) ADEGUAMENTO DEI PREZZI – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA, 6) PAGAMENTO – CONTO FINALE, 7) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, 8) PENALI, 9) GARANZIE, 10) ASSICURAZIONI, 11) ESECUZIONE DELLA FORNITURA – DIRETTORE TECNICO, MATERIALI E FORNITURE, 12) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI, 13) ONERI – OBBLIGHI – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA, 14) SUBAPPALTO, 15) ALTRE NORME, 16) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ, 17) DATI PERSONALI, 18) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE, 19) DOMICILIO LEGALE, 20) FIRMA IN MODALITÀ ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO, 21) CODICE ETICO, 22) INCARICHI.

Ulteriori firme espresse

IMPRESA

SOCIETA'